



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4107 del 2014, proposto dallas.a.s. Finalbi di G. Ongaro e R. Galbiati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Ferrari Da Grado, Fabio Lorenzoni e Fabio Pellicani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 54;

***contro***

l'Ente Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, n. 6;

***nei confronti***

del Comune di Vedano al Lambro e la Regione Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di

Milano (Sezione Quarta), n. 253/2014, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Regionale della Valle del Lambro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 ottobre 2020 il Cons. Davide Ponte e udito l'avvocato Fabio Pellicani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 253 del 2014 del Tar Lombardia, Sede di Milano, recante il rigetto dell'originario gravame. Quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento degli atti recanti la deliberazione con la quale il Consorzio del Parco Naturale della Valle del Lambro ha adottato il piano territoriale di coordinamento, nonché la delibera e la nota di controdeduzioni alle osservazioni al piano territoriale di coordinamento del Consorzio del Parco Naturale della Valle del Lambro proposte dalle parti coinvolte, fra le quali l'odierna società istante, proprietaria di una porzione del parco facente parte del complesso dell'area circostante alla Villa Litta. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello in ordine all'erroneità della sentenza e comportanti la riproposizione dei vizi di prime cure:

- eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, in quanto il compendio immobiliare dell'appellante non costituisce pertinenza del complesso contiguo di Villa Litta e del suo parco, né del Parco Reale di Monza;
- eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, in assenza di elementi di omogeneità ambientale, e per contraddittorietà rispetto alle cartografie;
- violazione della legge regionale n. 86/ 1983, nonché degli artt. 3, 23, 42 Cost.,

diversi profili di eccesso di potere a fronte della circostanza per cui alle aree *de quibus* non risulta riferita alcuna disposizione tra quelle previste per l'ambito del Parco Reale di Monza (art. 17 N.T.A.);

- analoghi vizi per violazione dei criteri di cui alla deliberazione G.R. n. 20937 del 22 novembre 1996 per mancanza dei relativi criteri in base alla quale sono da includere nei Parchi naturali solo aree che presentino aspetti di significativo valore naturalistico, da individuarsi sulla base di una puntuale analisi della situazione di fatto;

- eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, erroneità della motivazione nel rigettare le osservazioni presentate dall'appellante.

Tra le amministrazioni appellate si costituiva in giudizio il solo ente parco, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'appello.

Con ordinanza presidenziale n. 410 del 2020 veniva disposta istruttoria.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2019, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

## DIRITTO

1. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per asserita genericità del gravame, in quanto l'appello è infondato nel merito.

In proposito, va ribadito che nel processo amministrativo il giudice, per ragioni di economia processuale, può non esaminare le eccezioni d'inammissibilità o di irricevibilità del ricorso, se lo stesso è nel merito palesemente infondato (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).

2. Le deduzioni di parte appellante si scontrano con le risultanze documentali in atti, oggetto di esame da parte del Giudice di prime cure in coerenza con gli orientamenti di questo Consiglio.

3. Oggetto della controversia sono le previsioni del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Valle del Lambro che, nell'individuare i vari ambiti nei quali si articola il suo territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17

l.r. n. 86 del 1983, ha (illogicamente ed immotivatamente, nella prospettazione dell'odierna appellante) ricompreso anche la proprietà Finalbi, nonché il contiguo complesso di interesse storico-architettonico della Villa Litta nell'Ambito del Parco reale di Monza, benché il Parco sarebbe (secondo le deduzioni ricorrenti) entità fisicamente e giuridicamente distinta sia dal complesso storico-architettonico di Villa Litta, sia dai terreni di proprietà dell'appellante. Da tale contestato inserimento consegue l'assoggettamento delle aree dell'appellante anche alla disciplina che il PTC detta per l'ambito del Parco reale.

4. Nella prospettazione appellante assume rilievo centrale nella contestazione la disciplina dell'art. 17 delle NTA, laddove individua le finalità della disciplina di tutela dell'Ambito del Parco Reale di Monza nella "riqualificazione ambientale" e nel "miglioramento delle condizioni di fruibilità pubblica". In tale ottica la norma di piano prevede che la strumentazione urbanistica comunale deve essere adeguata al fine di assicurare il "potenziamento" e la "riqualificazione delle infrastrutture pubbliche", anche attraverso la revisione delle concessioni amministrative che impongono limitazioni all'utilizzo generale da parte del pubblico delle aree del Parco Reale di Monza.

Secondo parte appellante tali previsioni nulla avrebbero a che vedere con la condizione giuridica e di fatto delle aree di proprietà Finaldi, aventi un'estensione di 16 ettari e situate all'esterno della recinzione del Parco reale di Monza, sulle quali non è insediata alcuna attività o attrezzatura di interesse pubblico o generale o collettivo quali quelle contemplate dall'art. 17 e delle quali non è prevista, anche nel futuro, la destinazione alla pubblica fruizione.

Conseguenza di tale contestato ed illegittimo inserimento sarebbe l'ingiusto venire meno, per il sito in questione, delle possibilità edificatorie previste dal PRG del comune di Veduggio al Lambro, pari a circa 35.000 mc, rendendo possibili i soli interventi di recupero delle costruzioni esistenti.

5. Invero, le deduzioni di parte appellante, oltre a porsi in gran parte oltre i tradizionali limiti di sindacabilità delle previsioni pianificatorie dettate per ambiti

di tutela quale quello in esame, trovano preliminare smentita in fatto, dall'analisi della documentazione concernente lo stato delle aree interessate e l'estensione dei compendi sottoposti a tutela. Anzi, tale esame conferma la piena condivisibilità della ricostruzione e delle conclusioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

5.1 Già la stessa analisi della documentazione fotografica in atti evidenzia la piena comprensione dell'area in questione nel complesso del parco oggetto di disciplina e tutela. Analoga conferma emerge dalle relazioni illustrative di piano allegate agli atti, da cui emerge sia la chiara ricostruzione storica del complesso, e le relative implicazioni concernenti le aree di interesse, sia la fisica collocazione all'interno del muro esterno di delimitazione delle aree verdi rientranti nel parco in oggetto. Inoltre, la stessa relazione illustrativa al PGT del 2011 evidenzia come le invocate più ampie possibilità edificatorie siano contraddette dalle stesse considerazioni puntuali che la relazione al piano comunale svolge in merito alle peculiarità del sito in questione.

5.2 La piena smentita in fatto delle tesi di parte appellante, già correttamente evidenziata dal Giudice di prime cure, trova altresì coerenza nei principi vigenti in materia, in particolare in merito ai già richiamati limiti di sindacato.

Al riguardo, la sindacabilità di apprezzamenti discrezionali quali quelli sottesi alla perimetrazione di un Parco naturale, pur se all'evidenza ampliati in coerenza con i principi costituzionali e comunitari del giusto processo - inscindibile dalla effettività della tutela - e del giusto procedimento amministrativo, restano legati alla esatta rappresentazione dei fatti ed alla congruità dell'iter logico, seguito dall'Autorità emanante il provvedimento, oltre che alla attendibilità della valutazione conseguente.

Nel caso di specie, alla esattezza della rappresentazione dei luoghi e della relativa valenza storico ambientale, si accompagna una conseguente attendibile valutazione, appunto coerente allo stato ed al valore dei luoghi.

5.3 Inoltre, il contenuto del piano, sia in termini di delimitazione che di disciplina, risulta coerente con l'art. 17 della normativa regionale invocata, laddove si prevede che il piano territoriale di coordinamento definisca "a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica".

5.4 Quanto sin qui evidenziato va esteso anche alle invocate osservazioni al piano ed al conseguente presunto difetto di motivazione.

In proposito, costituisce orientamento consolidato il principio per cui (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2089) le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da manifeste illogicità.

Nel caso di specie, se per un verso il principio richiamato assume rilievo preminente a fronte della valenza ambientale e storica delle valutazioni svolte, per un altro verso le deduzioni tese a dedurre travisamenti ed illogicità risultano smentite dall'analisi degli atti e dello stato dei luoghi coinvolti.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure dedotte risultano infondate, stante la insussistenza dei presupposti relativi alla contestazione in fatto ed alla censurata illogicità delle scelte contestate.

Le spese di lite, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4107 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata costituita, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Davide Ponte**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**

